



TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

SEZIONE TERZA

N. /2019 R.G.

DECRETO DI APERTURA DI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14TER LEGGE N. 3/12 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Tribunale di Monza in persona del giudice dott. Luca Fuzio

visto l'art. 14 ter l. 3/12,

letto il ricorso depositato in data 14.03.2017 da

(C.F.) nata a) il , e da

(C.F.) nato a) il , entrambi residenti in

(MB), in via assistiti e difesi dagli Avv.ti Eva Di Venuta e Emiliano

Scarantino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Caio Mario n. 8, con il quale gli stessi hanno chiesto al Tribunale la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 9° c. L. 3/2012 per accedere alle procedure previste dalla medesima legge;

visto il decreto del Presidente di Sezione in data 17.03.2017 che ha nominato l'Organismo di Composizione della Crisi nella persona dell'Avv. , con studio in Monza, via

visto il ricorso depositato dai ricorrenti in data 28.03.2019 con il quale gli stessi hanno chiesto di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14ter della l. 3/12, allegando la relazione particolareggiata dell'O.C.C. incaricato e la relazione dei propri consulenti di parte, nonché producendo la documentazione di cui all'art.9, 3° co., e 3, l. cit; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.9, 1° co., l. 3/12, avendo i ricorrenti la propria residenza in (MB);

ritenuto che la ricorrente ai sensi dell'art. 6, 2° co., lett. a della l. cit. si trovi effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalle considerazioni svolte dall'O.C.C. nella relazione particolaraggiata a sua firma. In particolare, i Sig.ri sono proprietari di un



appartamento e di un'autorimessa, entrambi siti in [redacted], rispettivamente registrati al catasto al foglio [redacted] mapp. [redacted], sub. [redacted] e al foglio [redacted] mapp. [redacted].

sub. [redacted]. Il loro valore complessivo, così come stimato nell'ambito delle procedure esecutive riunite n. [redacted] / 7 e n. [redacted] RGE, è pari a 83.240,00 euro, mentre il realizzo stimato dal CTU è di circa 60.000 euro. Il Sig. [redacted] poi, è proprietario di un'autovettura [redacted], targata [redacted] immatricolata nel [redacted] come risulta da visura PRA, di modico valore ed essenziale al debitore per recarsi al lavoro. Dalla relazione dell'O.C.C. risulta altresì intestato ai Sig.ri [redacted] conto corrente n. [redacted] presso la banca [redacted], che al 30.09.2018 presentava un saldo di 103,51 euro. Infine, dalla suddetta relazione si evince anche la sussistenza di introiti mensili rappresentati dagli stipendi dei coniugi. Quanto alla Sig.ra [redacted] la stessa risulta percepire uno stipendio pari circa a 1500,00 euro mensili. L'O.C.C., poi, dà atto che il Sig. [redacted] percepiva al momento della redazione della relazione uno stipendio di circa 1200,00 euro, evidenziando, tuttavia, che il contratto di lavoro sarebbe scaduto alla data del 08.02.2019, mentre negli anni precedenti (2013-2017) ha realizzato un reddito mensile, pur variabile, intorno ai 900,00 euro (fatta eccezione, quindi, per le sole annate 2014-2015-2016).

Dalle somme derivanti dagli stipendi mensili, occorre altresì considerare che buona parte deve essere devoluta al sostentamento e al mantenimento della famiglia, costituita dai ricorrenti [redacted] e dal figlio [redacted] nato il [redacted].

Tale importo è quantificato dai ricorrenti in euro 2.000,00 di cui euro 1.400,00 per spese ed euro 600,00 come canone di locazione, esborso che si renderà necessario in seguito alla liquidazione dell'immobile di proprietà.

A fronte dell'attivo così rilevato, risulta dalla relazione dell'O.C.C. che i ricorrente hanno un'esposizione debitoria per un totale di **179.026,27 euro** così composta: euro 170.159,59 derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con UNICREDIT SPA(doc. VII relazione O.C.C.), a cui si aggiungono 193,59 euro del saldo negativo del conto corrente (doc. VII); lo stesso istituto bancario vanta inoltre un credito di 4.124,84 euro per le spese legali legate alla procedura esecutiva(doc. VII); euro 3295,18 per non aver onorato le spese condominiali (doc. V); 159,09 euro nei confronti di EQUITALIA e, infine, nei confronti del Comune di [redacted] 490,00 euro per il mancato pagamento della TASI e di 603,98 euro per omesso pagamento della TARI. A tali importi andranno poi sommate le spese di procedura, non determinate né dall'attestatore né dalla domanda di liquidazione presentata, che possono quantificarsi in via presuntiva in un importo di euro 5.000,00; ritenuto quindi sussistere un forte squilibrio tra obbligazioni assunte (ammontanti ad euro 179.000,00 circa) e patrimonio prontamente liquidabile (coincidente sostanzialmente con



il ricavato della vendita dell'immobile, il cui valore è stato stimato intorno agli 80.000 euro e le eventuali somme residue degli stipendi percepiti, detratto l'importo ritenuto necessario per il sostentamento della famiglia) che consente di ritenere sussistente la definitiva incapacità di adempiere regolarmente dei ricorrenti;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, 2° co., lett. a) e b), l. cit., in quanto i ricorrenti non hanno fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;

atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14 quater l. cit. è corredata dai documenti di cui all'art.9, 2° co., l. cit e cioè dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute (doc. 24 del ricorso e doc. V, VI, VII allegati alla relazione dell'O.C.C.), con indicazione di ciascun singolo creditore; dall'elenco di tutti i beni del debitore (doc. 17 del ricorso riportante l'inventario dei beni, richiamato a pag. 14 della relazione dell'O.C.C.); dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia (doc. 25 del ricorso, richiamato anche nella relazione), ed indicate in importo sostanzialmente pari al reddito complessivamente percepito tenendo conto dell'instabilità della situazione lavorativa del Sig. : dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni regolarmente prodotte dai debitori (doc. 15 bis, 16, 18, 19 del ricorso e richiamati all'interno della relazione);

atteso che la domanda è altresì accompagnata dalla relazione dell'O.C.C. Avv. , con indicazione precisa delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art.14 ter, 3° co., l. 3/12;

atteso in particolare che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella suddetta relazione;

ritenuto di demandare al liquidatore: 1) la verifica della congruità delle spese indicate come correnti; 2) la verifica dei debiti verso l'erario; 3) la verifica degli effettivi redditi percepiti dai ricorrenti; 4) la verifica del valore dei beni immobili dei ricorrenti e del veicolo di proprietà del Sig. ; 5) la determinazione del T.F.R. ad oggi maturato dagli istanti da conferire nel piano di liquidazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies l. 3/12

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei Sig.ri
C.F.), nata a) il ; e da
(C.F.), nato a) il
entrambi residenti in (MB), in via

NOMINA

quale liquidatore il dott. con studio in Monza, Via

DISPONE

- 1) che, fino all'emissione del provvedimento di cui all'art.14 novies, 3° co., l. 3/12, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 2) che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano "Il Giorno" edizione nazionale e sul "Cittadino";

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

ORDINA

al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

AUTORIZZA

I debitori a permanere nell'immobile di proprietà fino all'avvenuta vendita dello stesso, onerando i medesimi delle spese di custodia e manutenzione

ESCLUDE

dalla liquidazione i beni di cui agli art. 545 e 514 c.p.c., l'autovettura targata , nonché le somme necessarie per il mantenimento familiare , quantificate in euro 2000,00 e percepite a titolo di retribuzione da lavoro dipendente.

Monza, 6 giugno 2019

Il Giudice
Luca Fuzio

